



COMUNE DI CANTALUPO IN SABINA

Provincia di Rieti

CAP 02040 – Viale Verdi 6 – Tel. 0765/514031 - fax 0765/514667 - C/C postale 14988026 - P.I. 00109550574

E-mail: amministrativo@comune.cantalupoinsabina.ri.it – Pec - comune.cantalupoinsabina@anutel.it

R.158

ORDINANZA SINDACALE N. 07 del 16/03/2020

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE ai sensi degli artt. 50 del d.Lgs 267/2000

**MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019 –
CHIUSURA PARCHI PUBBLICI E AREE GIOCHI.**

IL SINDACO

Premesso:

che l'art. 50, comma 4 e 5 del D.Lgs. n°267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e il comma 5 prevede che, in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

VISTA

la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA

l'ordinanza del Ministro della Salute, del 21 febbraio 2020, "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19";

VISTA

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04/03/2020, contenente le "Misure urgenti per il contrasto e il contenimento nell'intero Territorio Nazionale del diffondersi del Virus Covid- 19" il quale nello specifico all'art. 1, comma 1, lettera b), riporta testualmente "sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura,...svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1, lettera d)";

VISTI

I successivi Decreti del Presidente dei Ministri del 08/03/2020 e 09/03/2020, ed in particolare il combinato disposto dell'ultimo DPCM, mediante il quale all'art. 1 prevede che "allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 08/03/2020 sono estese all'intero territorio nazionale.

VISTO

l'Allegato n. 1 "Misure Igienico Sanitarie" del D.P.C.M. del 08/03/2020, ed in particolare il punto d) in cui è prescritto il mantenimento nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro:

VISTE

Le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale del Lazio n. Z00Q04 del 08/03/2020 e n. Z00005 del 09/03/2020, relative a "Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTA

L'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Lazio n. Z00006 del 10/03/2020, "Ulteriori Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19",

CONSIDERATO

che i parchi pubblici e le aree giochi su tutto il territorio comunale, potrebbero essere ulteriore strumento di contagio per la popolazione, e potenziali luoghi di assembramento, ove si potrebbero non rispettare le misure minime di sicurezza relative alla distanza interpersonale di almeno un metro, condizione essenziale per contenere la diffusione del contagio, così come riportato dal DPCM del 08/03/2020, all'art,1 lett. s);

RITENUTO

di dover adottare misure di natura precauzionale tese a prevenire una possibile potenziale trasmissione del virus;

VISTO

Il Decreto Legislativo 02 gennaio 2018 n. 1 "Codice della Protezione civile";

RICHIAMATO

L'Art. 54 del D.Lgs, n. 267/2000 e ss.mm. e ii (Testo Unico degli Enti Locali), in base al quale Il Sindaco può provvedere all'emanazione di atti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano la pubblica incolumità;

RITENUTO

che vi siano sufficienti motivazioni per emanare il provvedimento contingibile ed urgente, finalizzato a garantire e tutelare l'incolumità pubblica;
Alla luce di quanto sopra e

RITENUTO

necessario e urgente rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitarie adottate per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione di malattia infettiva diffusa COVID -19;

ORDINA

Per i motivi esposti in premessa, la chiusura dei Parchi Pubblici, e le aree giochi su tutto il territorio comunale, per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19 sino a cessata emergenza e fino nuove ed ulteriori disposizioni

DISPONE

Che il presente provvedimento, oltre che essere pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Cantalupo in Sabina, sia trasmesso e notificato a:

Prefetto di Rieti c/o Ufficio Territoriale del Governo

protocollo.prefri@pec. interno, it

Regione Lazio -Agenzia Regionale di Protezione Civile

agenziaprotezioneoivile@regione.lazio.legalmail.it

Polizia Municipale Unione di Comuni della Bassa Sabina Poggio Mirteto

comandate.ld@unionebassasabina.it

Stazione carabinieri di Torri in Sabina

Stri217340@carabinieri.it

IL SINDACO
(Paolo Rinalduzzi)

